

# OSAutonoleggio .



## Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di OSAutonoleggio Italia.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300"

Modello Organizzativo OSAutonoleggio.

### INDICE

#### 1. PREMESSA

Parte Generale

#### 2. DEFINIZIONI

#### 3. IL D.LGS. 231/01

3.01

*Fattispecie di reato*

3.02

*Delitti tentati*

3.03

*Autori del reato*

3.04

*Reati commessi all'estero*

3.05

*Le sanzioni*

3.06

Le Linee Guida di Confindustria

#### 4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.01

*Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico*

4.02

*Finalità del Modello*

4.03

*Destinatari del Modello*

4.04

Adozione, modifiche ed aggiornamento del Modello

## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

5.01

*Requisiti oggettivi dell'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV)*

5.02

*Regolamento*

5.03

*Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo*

5.04

*Modalità operative*

5.05

*Reporting dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nei confronti degli organi societari*

5.06

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

## 6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.01

Regole disciplinari per i Collaboratori

6.02

Regole disciplinari per amministratori, sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

## 7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

Parte Speciale

## 8. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

### 9. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.01

Identificazione delle attività "a rischio 231"

9.02

I reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per OSAutonoleggio.

9.03

Principi di redazione/integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed elementi essenziali delle stesse.

### 10. REATI SOCIETARI

Modello Organizzativo di OSAutonoleggio.

10.01

Identificazione delle attività "a rischio 231"

10.02

I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per OSAutonoleggio.

10.03

Principi di redazione/integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari ed elementi essenziali delle stesse.

### 11. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

### 12. ALLEGATI

All. 1 - Codice Etico

## **Modello Organizzativo di OSAutonoleggio.**

### **1. PREMESSA**

Il Consiglio di Amministrazione di OSAutonoleggio. (di seguito la "Società"), nella adunanza del 27 Ottobre 2009 ha approvato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il presente documento si struttura in una Parte Generale e in una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, in sintesi, sono riportati brevemente i contenuti del D.Lgs. 231/01, viene definito l'Organismo di Vigilanza con i suoi poteri, le sue attribuzioni e il relativo flusso informativo e viene riportato il Sistema Disciplinare adottato dalla Società. Nella Parte Speciale vengono descritte le attività "a rischio 231" e le misure adottate e adottande dalla Società, onde prevenire il suddetto rischio.

Parte Generale

### **2. DEFINIZIONI**

Per-"Clienti": per Clienti s'intendono gli Organizzati della Rete di vendita e uffici nonché gli utenti finali dei servizi di autonoleggio di OS (nonostante il rapporto contrattuale di questi ultimi possa essere con gli affiliati,licenziatari)

Per-"Comitati Esecutivi": comitati direzionali interni non riconosciuti a livello statutario, formati dall'amministratore, e, in determinati casi, anche da Capi Servizio;

Per-"Codice Etico": codice etico e di comportamento formalmente adottato dalla Società con deliberazione dell' Amministrazione del 07.10.2009 (All. 12.1);

Per-"Collaboratori": tutti coloro che sono legati ad OSAutonoleggio da un contratto di lavoro dipendente, da un contratto a progetto o da un contratto di collaborazione,partnership coordinata e continuativa;

Per-"Destinatari": tutti coloro che sono destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4.3.;

-"D.Lgs. 231/01": Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ", recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", con il quale è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti con o senza personalità giuridica, per alcune tipologie di reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da parte di Soggetti Apicali (soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa) o di soggetti a loro Sottoposti (cioè soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi);

Per-"Incaricato di Pubblico Servizio": ai sensi dell'art. 358 c.p., s'intende colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo come un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi (esempi di Pubblici Ufficiali e Incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti universitari, i componenti della commissione gare d'appalto ASL, i Militari della Guardia di Finanza o NAS, i Militari dei Carabinieri, i Vigili Urbani);

Per-"Linee Guida": si intendono le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate;

Per-"Modello": si intende il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 Aprile 2006;

Per-"OdV": Organismo di Vigilanza e Controllo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, la cui istituzione è prevista dal D.Lgs. 231/01, al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Codice Etico.

Per-"P.A." o "Pubblica Amministrazione": si intende lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano attività differenziate per provvedere al perseguimento di interessi pubblici;

Per-"Pubblico Ufficiale": ai sensi dell'art. 357 c.p., s'intende colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

## **Modello Organizzativo OSAutonoleggio.**

### **3. IL D.LGS. 231/01**

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (nozione che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Detta disciplina prevede una responsabilità diretta dell'ente, con conseguente soggezione di quest'ultimo a sanzioni patrimoniali e interdittive, per la commissione o il tentativo di commissione di taluni reati (sanzioni e reati che saranno meglio descritti in seguito), nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, da parte di soggetti allo stesso funzionalmente legati, siano essi Soggetti Apicali o loro Sottoposti.

La responsabilità prevista a carico degli enti si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che sia materialmente l'autrice del reato e sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e ancorché il reato si sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

L'adozione e l'attuazione effettiva di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 può costituire esimente o attenuante della responsabilità in commento.

#### **3.1. Fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato che rilevano - in base al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni - per il configurarsi della responsabilità amministrativa dell'ente, sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del D.Lgs. 231/01 medesimo, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nei seguenti punti:

- 1- Delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01);
- 2- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- 3- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- 4-Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.);
- 5-Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- 6-Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- 7- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- 8- Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.);
- 9- Concussione (art. 317 c.p.);
- 10-Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319 bis - art. 321 c.p.);
- 11-Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, co. 2, c.p.; art. 321 c.p.);
- 12-Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- 13-Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- 15- Delitti contro la fede pubblica (art. 25 bis D.Lgs. 231/01);
- 16-Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- 17-Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- 18-Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- 19-Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- 20-Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- 21-Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- 22-Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

## Modello Organizzativo OSAutonoleggio.

- 23- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- 24- Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01);
- 25- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- 26- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- 27- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- 28- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- 29- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- 30- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- 31- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- 32- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- 33- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- 34- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- 35- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- 36- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- 37- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- 38- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- 39- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001).
- 40- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01);
- 41- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- 42- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- 43- Pornografia minorile (art. 600 ter, primo e secondo comma, c.p.);
- 44- Detenzione di materiale pornografico (art. 60 quater, c.p.);
- 45- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);
- 46- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- 47- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
- 48- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01).

### 3.2. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25 sexies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive, laddove applicabili, (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p..

### 3.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Secondo il D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (già precedentemente definiti quali Soggetti Apicali - cfr. art. 5, co. 1, lett. a), D.Lgs. 231/01);

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (già precedentemente definiti quali Sottoposti - cfr. art. 5, co. 1, lett. b), D.Lgs. 231/01).

Per i reati commessi da Soggetti Apicali, il D.Lgs. 231/01 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra:

a) che «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;

b) che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;

## Modello Organizzativo OSAutonoleggio.

c) che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;

d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per i reati commessi da Sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In questa ipotesi, il D.Lgs. 231/01 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questo delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Per il D.Lgs. 231/01, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### 3.4. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/01 - commessi all'estero. Con tale previsione il legislatore ha inteso non lasciare sfornita di sanzione una situazione che può verificarsi frequentemente, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 231/01;

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui sia normativamente previsto che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 sexies del D.Lgs. 231/01, sicché -anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/01 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 3.5. Le sanzioni

Il D.Lgs. 231/01 prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote», che vengono applicate in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Conseguentemente la sanzione pecuniaria minima è di Euro 25.823,00 e la sanzione massima è di Euro 1.549.371,00.

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, qualora -alternativamente -l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del

## **Modello Organizzativo OSAutonoleggio.**

Dibattimento in primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; ovvero si è adoperato in tal senso; ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 sono:

-l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

-l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

-il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Sottoposti, quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, il D.Lgs. 231/01 prevede altre due sanzioni:

a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o il profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato)

b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

### **3.6. Le Linee Guida di Confindustria**

Al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei modelli organizzativi, il co. 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002.

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/01;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da

Confindustria sono:

A) CODICE ETICO.

B) Sistema Organizzativo.

## **Modello Organizzativo OSAutonoleggio.**

Procedure manuali ed informatiche;

Poteri autorizzativi e di firma;

Sistemi di controllo e gestione;

Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

documentazione dei controlli;

previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;

individuazione dei requisiti dell'OdV (tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza;

professionalità; continuità di azione);

• obblighi di informazione da parte dell'OdV.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002".

Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 è stato quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni alle società e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo sull'operato dei managers.

Da ciò nasce, dunque, la duplice esigenza di:

(a) approntare specifiche misure organizzative e procedurali – nell'ambito del modello già delineato dalle Linee Guida per i reati contro la P.A. – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;

(b) precisare i compiti principali dell'organismo di vigilanza per assicurare l'effettivo, efficace e continuo funzionamento del modello stesso".

Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale al 24 maggio 2004.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

### **4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

#### **4.1. Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico**

Il presente Modello, approvato da OSAutonoleggio, ed è un sistema integrato di protocolli organizzativi, comprensivo dei relativi strumenti di controllo; esso costituisce, pertanto, regolamento interno di OS, vincolante per la medesima e per i suoi Collaboratori.

Il Modello è ispirato alle Linee Guida definite al precedente capitolo 2.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico (già approvato dalla Società in data 10 ottobre 2009) e si fondano sui principi di

quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

-il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Collaboratori e i soggetti esterni che operano in nome e per conto di OSAutonoleggio;



## **Modello Organizzativo OSAutonoleggio.**

IL Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 medesimo).

### **4.2. Finalità del Modello**

Con l'adozione del Modello, la società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in modo particolare, conformarsi ai principi ispiratori del D.Lgs. 231/01, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, con particolare riferimento all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 3.1..

Il Modello si propone le seguenti finalità:

Per informare adeguatamente i Collaboratori e coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla stessa da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al successivo paragrafo 6.2., in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o a OSAutonoleggio, per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne alla Società;

Per diffondere e affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;

A diffondere una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la OSAutonoleggio si pone;

In previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la Società adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

A-assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Modello e nel Codice Etico della Società e in conformità alle norme di legge in materia di diritto del lavoro;

B-favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della Società o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;

C-garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società;

D-prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;

E-individuare e descrivere le attività svolte dall'ente, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, comunicati e diffusi nell'impresa, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;

F-attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui ai successivi paragrafi 9.1. e 10.1.;

G-consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso ad Internet esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del Collaboratore, in conformità ai regolamenti aziendali adottati in materia.

### **4.3-Destinatari del Modello.(C.E)**

Le regole contenute nel Modello si applicano ai Soggetti Apicali, agli altri Collaboratori, nonché a coloro i quali, pur avendo rapporto temporaneo e/o con tempo determinato rappresentano e agiscono per OSAutonoleggio.

## **Modello Organizzativo OSAutonoleggio.**

Non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 6.2..

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati (cfr. successivo capitolo 7).

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la società. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

### **4.4. Adozione, modifiche ed aggiornamento del Modello**

(Omissis)

## **5.0. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO**

### 5.1. Requisiti oggettivi dell'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV)

Il D.Lgs. 231/01 (art. 6 lett. b) richiede, quale condizione necessaria all'ottenimento dell'esimente della responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, sia affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

### 5.2. Regolamento

(Omissis)

### 5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

All'OdV sono affidati i compiti di:

vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società siano rispettosi di quanto previsto nel Modello;

verificare l'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;

mantenere e aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti delle attività ed alle modifiche della struttura aziendale;

sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

violazioni delle prescrizioni del Modello;

significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;

Modifiche normative.

(Omissis)

### 5.4. Modalità operative

(Omissis)

### 5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nei confronti degli organi societari

(Omissis)

## **Modello Organizzativo OSAutonoleggio.**

### 5.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

(Omissis)

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

Le norme disciplinari che seguono sono state elaborate in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 231/01. Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento prevedono che gli enti che adottano modelli organizzativi e di gestione idonei, con un correlato sistema di sanzioni "disciplinari" per il caso di inosservanza delle regole da essi dettate, vengano esonerati da responsabilità per eventuali reati (in particolare, reati contro la Pubblica Amministrazione e reati societari), commessi da loro Collaboratori e da altri soggetti (quali Amministratori, sindaci e membri dell'OdV) nell'interesse della Società.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati, da parte dei summenzionati soggetti persone fisiche, sono sanzionati dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dall'art. 2119 c.c., senza la corresponsione di qualsivoglia indennità a favore del lavoratore. Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Codice Etico, nonché del Modello (o anche di uno dei suoi elementi), che la Società ha adottato, a norma del citato decreto, per prevenire la commissione dei suddetti reati.

Tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio in tema di sanzioni disciplinari.

### 6.1. Regole disciplinari per i Collaboratori

(Omissis)

### **6.2. Regole disciplinari per amministratori, sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.**

(Omissis)

## **7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO**

Affinché venga reso noto a tutti i Destinatari, così come descritti al paragrafo 4.3, e acquisti forza vincolante, il Modello viene condiviso all'interno della Società, mediante consegna di copia dello stesso ai soci, agli organi sociali, ai Capi Servizio; i Collaboratori della Società verranno informati a mezzo e-mail, sottoscritta dall'Amministratore Delegato e dalla Direzione Risorse Umane, Qualità e Organizzazione, dell'avvenuta adozione del Modello e della reperibilità del testo integrale presso la sede della società sempre disponibile per la consultazione del testo medesimo. La Società valuterà altresì eventuali ulteriori modalità di comunicazione (anche consegna x singolo ufficio) dei principi di riferimento del modello al mercato, e/o pubblicandolo sulla propria home page del sito web societario.

Quanto alla diffusione del Codice Etico (All. 12.1.), si rinvia alle modalità descritte al capitolo 5 dello stesso. Inoltre, al fine di consentire la piena operatività del Modello, la Società si impegna come ne seguenti punti.:

- 1) Garantisce la tempestiva diffusione tra i Destinatari del Modello e dei successivi aggiornamenti e modifiche; 1
- 2) Fornisce ai Collaboratori un adeguato sostegno formativo e informativo, anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Modello;
- 3) Garantisce che i Collaboratori che dovessero segnalare violazioni del Modello non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione, garantendo, se richiesto, il loro anonimato.

## Modello Organizzativo di OSAutonoleggio.

Quanto ai punti ora elencati, nell'ambito specifico della formazione destinata ai Collaboratori, intende organizzare due diverse tipologie di corsi di formazione:

- una dedicata a tutti i Collaboratori, indipendentemente dalla loro operatività all'interno di aree a rischio;
- una dedicata esclusivamente ai Collaboratori ricompresi in aree "a rischio 231" (secondo l'elencazione di cui al successivo paragrafo 9.1. e 10.1.).

Le sessioni di tali corsi sono fissate almeno una volta all'anno e la partecipazione agli stessi sarà oggetto di apposito monitoraggio, nel rispetto delle procedure specifiche in materia di formazione.

La OSAutonoleggio ha altresì previsto una sessione annuale di formazione destinata ai componenti dell'OdV e ai preposti al controllo interno, circa i principi enunciati dal D.Lgs. 231/01, alle successive modifiche e integrazioni apportate alla normativa e alle novità giurisprudenziali e dottrinali ad essa relative.

OSAutonoleggio, incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei Collaboratori, sia nella fase di attuazione sia nella fase successiva, allorché dovessero essere evidenziate carenze dello stesso o necessità di un suo aggiornamento (in seguito ad evoluzioni normative o delle più affermate prassi internazionali, nonché per esperienza acquisita nell'applicazione del Modello e del Codice Etico medesimi), che dovranno essere segnalate all'OdV.

## PARTE SPECIALE

### 8. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ (valevole alla data di emissione del documento)

(Omissis)

### 9. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### 9.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

(Omissis)

#### 9.2. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per OSAutonoleggio

Alla luce delle attività/operazioni sensibili sopra elencate, si indicano di seguito quali reati risultano potenzialmente realizzabili nell'ambito dei rapporti tra OSAutonoleggio e la P.A., descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25:

- Concussione (art. 317 c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un Collaboratore o un soggetto esterno che opera in nome e per conto di OSAutonoleggio concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio alla Società).

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.– art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

13/15

## **Modello Organizzativo OSAutonoleggio.**

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2 n. 1, c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

9.3. Principi di redazione/integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica

### **Amministrazione ed elementi essenziali delle stesse**

(Omissis)

## **10. REATI SOCIETARI**

### **10.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"**

(Omissis)

### **10.2. I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per OSAutonoleggio,**

Individuate le suddette attività "a rischio 231", si indicano di seguito quali sono i reati societari che potrebbero astrattamente essere realizzati, in OSAutonoleggio, nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 ter:

False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società alla quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge

## Modello Organizzativo OSAutonoleggio.

Sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società alla quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previste dall'art. 2624 c.c. e costituite dalla condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

10.3. Principi di redazione/integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari ed elementi essenziali delle stesse

## 11. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (Omissis)

## 12. ALLEGATI

All. - 1. Codice Etico

Catania , il 20/10/2009.

OSAutonoleggio è un marchio registrato da Outsourcing Solutions-(OS)



|